

Definizione delle irregolarità formali: disciplina e chiarimenti

La manovra di bilancio 2023 ha previsto una **regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31/10/2022**, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile e sulla liquidazione delle imposte (Iva, Irap, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta).

Per la sanatoria occorre versare **200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni formali si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate** di pari ammontare con scadenza **31.3.2023 e 31.3.2024** (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023). Per perfezionare la procedura è necessario rimuovere le irregolarità, le infrazioni od omissioni entro il 31.3.2024.

Dalla regolarizzazione **sono escluse le violazioni** contenute **in atti** di contestazione o di irrogazione delle sanzioni **divenuti definitivi** (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all'1.1.2023.

Osserva

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili	Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
Condizioni	Pagamento di 200,00 euro per anno d'imposta e rimozione della violazione
Benefici	Estinzione della violazione
Termini per i versamenti	Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023
Termine per la regolarizzazione	31.3.2024
Pluralità di violazioni	Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

Possono essere oggetto di definizione le **irregolarità** formali **commesse sino al 31.10.2022**.

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, tanto per l'omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

Ambito applicativo

In base all'art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le *"irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi"*.

In altre parole, **non sono sanabili le violazioni sostanziali** ossia quelle **che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta** oppure sul pagamento dei tributi ai fini Iva, Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Ad esempio, non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Violazioni che NON rientrano nella sanatoria

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), **non è possibile avvalersi della regolarizzazione** disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 **per:**

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023;
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure* – articolo 5-quater, DI 167/1990);
- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, DI 167/1990);
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* (ad esempio, la

comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

Violazioni che RIENTRANO nella sanatoria

Si tratta, in linea di massima, di tutte quelle violazioni per le quali vengono irrogate sanzioni amministrative entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Le violazioni definibili sono:

- presentazione di **dichiarazioni annuali** redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva** (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat** (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- omessa restituzione dei **questionari** inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- violazione del principio di **competenza fiscale**, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- tardiva **trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari** (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria** (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca** (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997);
- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997);

- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-*bis*, 9-*bis*-1 e 9-*bis*-2, Dlgs 471/1997);
- omesso esercizio dell'**opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della *remissione in bonis* (articolo 2, comma 1, DI 16/2012);
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Osserva

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Perfezionamento della definizione agevolata

Per la sanatoria **occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d'imposta**. Il versamento deve essere effettuato **in 2 rate di pari importo**, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere **in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**.

Il perfezionamento si ottiene con il **versamento di 200 euro per ogni anno**, da eseguire entro il 31/3/2023 con F24 in cui riportare nella sezione **"ERARIO", il codice tributo "TF44"** denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022" e con l'indicazione nel campo **"ANNO DI RIFERIMENTO"** il periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione (2021,2022). **Oltre al versamento, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31/3/2024, ove possibile e necessario.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.